Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 3 gennaio — Numero 2

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45.
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Con R. decreto in data 31 dicembre dello scorso anno, è stata delegata, durante l'assenza dal Regno del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, On. Prof. Avv Francesco Nitti, e del Ministro degli Affari esteri, On. Prof. Avv. Vittorio Scialoja, al Ministro per la Giustizia e gli affari di culto, On. Prof. Ludovico Mortara, la firma degli atti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2360 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 16 aprile 1916, n. 429, che converte in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale in data 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari la Direzione generale per l'aeronautica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, convertito in legge 16 aprile 1916, n. 429, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale, è abrogato.

Art. 2.

Ogni aeromobile potrà volare o innalzarsi sul territorio dello Stato, delle colonie e sul mare territoriale, soltanto previo permesso di volo da rilasciarsi di volta in volta od anche per un limitato periodo di tempo o previa concessione del Ministero dei trasporti (Direzione generale d'aeronautica).

Le condizioni cui sono subordinati i permessi di volo, le concessioni, i casi di revoca o di sospensione e le modalità inerenti alla navigazione, saranno approvate con decreto del ministro dei trasporti.

Art. 3.

Le aeromobili sono obbligate a discendere, con la maggiore possibile sollecitudine, ad ogni ingiunzione dell'autorità competente, nel più vicino luogo di approdo.

Le autorità competenti hanno sempre facoltà di procedere alla visita di dette aeromobili, allo scopo di accertare l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni vigenti.

Art. 4.

La navigazione e l'innalzamento delle aeromobili possono essere vietati al disopra di zone di territorio nazionale, coloniale o di mare territoriale da determinarsi in conformità degli accordi da prendersi coi Ministeri interessati.

La posizione e l'estensione di tali zone vietate sono rese note mediante decreti dei ministri competenti.

Art. 5.

Le aeromobili in servizio militare per la guerra e per la marina non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi militari e finanziarie, ogni infrazione alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, è punibile con la multa di L. 500 fino a L. 2000, e salva, nei casi più gravi ed in quelli di recidiva, l'applicazione dell'arresto fino ad un mese.

Tali pene sono applicabili separatamente o cumulativamente secondo le circostanze.

L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti e delle istruzioni e l'eventuale sequestro delle aeromobili spettano ai funzionari che saranno designati dal ministro dei trasporti, su proposta del direttore generale d'aeronautica.

È in facoltà del giudice di aggiungere alle anzidette pene la confisca dell'aeromobile.

Art. 7.

Le pene di cui al precedente articolo sono applicabili anche al proprietario, qualora si trovi sull'aeromobile o questo navighi per suo ordine o permesso.

Le pene stesse possono essere aumentabili fino a raggiungere il doppio:

a) in caso di recidiva specifica entro dodici mesi di una precedente condanna. L'aggravante per recidiva non si applica agli eventuali coobbligati solidali;

b) se il contravventore si serva di un'aeromobile che non gli appartenga o senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporne.

Art. 8.

Di tutti i danni, comunque e dovunque arrecati a persone od a cose dalle aeromobili, sono responsabili solidalmente, l'autore del danno, il comandante e il proprietario dell'aeromobile.

Al danneggiato incombe l'onere della sola prova del danno, salvo al danneggiante la prova liberatoria che il danno si è prodotto per cause di assoluta forza maggiore.

Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di progetto, di costruzione o di manutenzione dell'aeromobile.

Art. 9.

Le azioni di risarcimento dei danni, comunque e dovunque prodotti dall'aeromobile a persone od a cose, possono essere dal danneggiato promosse davanti l'autorità giudiziaria competente nel luogo dove il danno si è verificato.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — ALBRICCI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2374 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1070;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra nell'adunanza 26 luglio 1919;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 29 novembre 1919 fra il ministro dei lavori pubblici e il Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra, costituito col decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, numero 1070 per il reimpiego e la vendita dei materiali stessi.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici concede a quei Comuni, specie dell'Italia meridionale ed insulare, che più abbisognino di questi mezzi di trasporto, le teleferiche loro occorrenti, facendo procedere per proprio conto dalle stesse ditte aderenti al Consorzio, o da altre in concorrenza alle stesse, alla messa in opera delle teleferiche.

Art. 3.

I Comuni concessionari delle teleferiche ne assumono l'esercizio e la manutenzione e corrispondono un canone annuo calcolato in modo da comprendere le quote d'ammortamento e interesse al 3 0|0 del valore delle teleferiche cedute o delle spese d'impianto, per un periodo non superiore a trenta anni.

Il canone annuo è versato al tesoro.

I Comuni devono garantirne il pagamento mediante delegazione sui rispettivi esattori delle imposte.

Art. 4

È data facoltà ai Comuni di subconcedere a privati l'esercizio e la manutenzione delle teleferiche. Gli atti di subconcessione non saranno validi se non dopo l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Anche facendosi luogo alla subconcessione i Comuni restano responsabili del pagamento del canone annuo di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Il ministro dei lavori pubblici ha pure facoltà di cedere teleferiche per altre finalità di pubblico interesse in base al pagamento del prezzo di stima, da versare al tesoro.

Art. 6.

È costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato per le teleferiche che darà pareri sulle domande di concessione e sulle questioni che possano insorgere col Consorzio.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici verrà determinata la composizione e saranno nominati i membri del Comitato, stabilendone le norme di funzionamento.

Art. 7.

È costituito in seno al Comitato di cui all'articolo precedente un Ufficio di collegamento allo scopo di mantenere col Consorzio i rapporti derivanti dalla applicazione della Convenzione 29 novembre 1919.

Art. 8.

Per far fronte alle spese previste dalla Convenzione di cui all'art. 1, a quelle occorrenti per lo sviluppo del programma di cui agli articoli 2 e 3, nonchè pel funzionamento del Comitato delle teleferiche, è autorizzata la iscrizione nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici della somma di L. 30.000.000 così ripartiti:

L. 15.000.000 nell'esercizio 1919-920
L. 10.000.000 nell'esercizio 1920-921
L. 5.000.000 nell'esercizio 1921-922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Un ufficiale del R. esercito o della R. marina non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non dal ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati all'art 2.

Art. 2.

Per gli ufficiali del R. esercito appartenenti ad unità mobilitate o in servizio nelle colonie o fuori del Regno, e per gli ufficiali della R. marina, imbarcati su navi mobilitate in tempo di guerra o su navi isolate che trovansi fuori delle acque dello Stato, o destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del Regno, la decisione di deferimento al Consiglio di disciplina è demandata alle autorità dell'esercito o dell'armata designate da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, i quali stabiliscono anche l'ordinamento e la procedura del Consiglio.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio, l'ufficiale sarà deferito al rispettivo Consiglio di disciplina permanente del Regno.

Art. 3.

Qualora per un medesimo fatto o più fatti connessi siano da giudicarsi ufficiali del R. esercito e della R. marina, questi vengono sottoposti ad un unico Consiglio dal ministro della guerra o della marina, o dall'autorità dell'esercito o dell'armata competente ai termini del precedente art. 2, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali da sottoporsi a Consiglio appartenga al R. esercito o alla R. marina.

Art. 4.

Le presenti norme sostituiscono quelle contenute nel titolo III della parte prima (articoli 31-70) della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.

Ordinamento.

Art. 5.

Il Consiglio di disciplina è permanente ed è costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali per l'esercito, da ufficiali ammiragli per la marina, e nominati di anno in anno con decreto del rispettivo ministro.

Il Consiglio è assistito da un segretario senza voto, con grado o rango di colonnello.

Per assicurare il funzionamento del Consiglio, in caso d'impedimento, d'incompatibilità, o di esonero di componenti effettivi, e per provvedere al caso previsto dall'art. 8, vengono designati da tre a sei supplenti.

Il Consiglio può essere rinnovato parte o tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato.

Art. 6.

Se l'inquisito sia superiore di grado o di anzianità ad alcuno dei componenti del Consiglio, questi viene sostituito con altro generale o ammiraglio, superiore o più anziano; ma se per il grado o l'anzianità dell'inquisito la sostituzione non sia possibile, il Consiglio rimane immutato.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 3 si costituisce dal ministro un Consiglio misto di ufficiali dell'esercito e della marina, tratti dai Consigli permanenti di cui all'art. 5. La sorte determina quale debba fornire i due membri e a quale riserbi di fornire il presidente e il segretario.

Art. 8.

In periodo di maggior lavoro il ministro può costituire un secondo Consiglio, servendosi dei supplenti disponibili e, occorrendo, nominando anche altri componenti.

Art. 9.

Non possono essere chiamati a far parte del Consiglio di disciplina, nè come componenti effettivi, nè come supplenti, ufficiali parenti o affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente.

Non possono prendere parte al giudizio disciplinare:

a) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito o dell'offeso o danneggiato;

b) l'autore dei rapporti o chiunque abbia indagato sui fatti che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

c) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi.

Disposizioni speciali per la R. marina.

Art. 10.

Ogni qualvolta debbasi sottoporre a giudizio disciplinare un uffi-

cale che non appartenga al corpo dello stato maggiore generale (ruolo ufficiali di vascello) od al corpo R. equipaggi, il meno anziano dei tre ufficiali ammiragli è di diritto sostituito nel Consiglio dall'ufficiale generale meno anziano del corpo o ruolo al quale l'ufficiale appartiene.

Procedura.

Art. 11.

L'atto di deferimento, contenente i quesiti proposti al Consiglio di disciplina, è rimesso al presidente insieme con gli atti dell'inchiesta, e le eventuali difese scritte dall'inquisito, enumerati e descritti in apposito indice.

Art. 12.

Il presidente, accertato che non sussistano motivi di incompatibilità nei riguardi suoi propri ed in quelli dei membri del Consiglio, fissa il giorno e l'ora della riunione e ne dà avviso all'ufficiale inquisito.

Questi ha diritto d'intervenirvi; ma se, senza esserne giustificato da legittimo impedimento, non si presenti nel giorno ed ora fissati, il Consiglio procede in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata con ordinanza motivata dal presidente.

Art. 13.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono segrete.

Aperta la seduta, il presidente fa chiamare l'inquisito e, data lettura dell'atto di deferimento, invita il segretario a leggere gli atti comunicati dal ministro, ai quali viene man mano apposto il bollo d'ufficio con la data della seduta.

Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'inquisito appongono la loro firma all'indice degli atti.

Poscia il presidente domanda all'inquisito se abbia nulla da aggiungere a propria difesa, e, nell'affermativa, gli concede la parola.

Delle nuove giustificazioni oralmente addotte si fa constare mediante sunto scritto, che l'inquisito rimette al presidente prima di prendere la parola e che viene unito agli atti.

Finita la sua difesa, l'inquisito viene fatto ritirare dal presidente, che pone in votazione i quesiti nell'ordine in cui sono stati proposti dal ministro. In caso di risposta affermativa su uno, non si procede alla votazione dei successivi.

La votazione è segreta ed i componenti il Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado e di anzianità.

Fatto lo spoglio dei voti, il presidente proclama l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio, che vengono quindi trascritti nel verbale e questo è firmato seduta stante dai componenti del Consiglio.

Tutti gli atti sono inviati al ministro per le sue decisioni, le quali non potranno scostarsi dal parere del Consiglio se non in favore dell'ufficiale.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2397 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale amministrativo stabile di ogni R. Istituto superiore di studi commerciali comprende un segretario capo, uno o due segretari o contabili, uno o due applicati di segreteria, in conformità a quanto sarà determinato in una pianta organica da approvarsi per ciascun R. Istituto con decreto Reale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 2.

Il segretario capo è retribuito con lo stipendio iniziale di L. 6000 aumentabile con cinque aumenti quinquennali di L. 600 sino ad un massimo di L. 9000; i segretari o contabili con lo stipendio iniziale di L. 5000 aumentabile con cinque aumenti quinquennali di L. 500 fino a L. 7500; gli applicati di segreteria con stipendio iniziale di L. 4000 aumentabile con cinque aumenti quinquennali di L. 400 fino a L. 6000.

Nei nuovi stipendi sono conglobati gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 3.

Le nomine ai posti di *segretario capo*, di *segretario contabile* e di applicato di segreteria hanno luogo per decreto Reale in seguito ai risultati di un pubblico concorso per titoli e per esame indetto dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro. I requisiti di studio per l'ammissione al concorso sono la laurea di un Istituto superiore di commercio per il posto di segretario capo, la licenza di un R. Istituto commerciale o di una scuola media di 2° grado per il posto di segretario, la licenza di una R. scuola commerciale o di una scuola media di 1° grado per il posto di applicato.

Eccezionalmente le nomine potranno farsi per promozione dei segretari o segretari capi e degli applicati a segretari quando le persone da promuovere posseggano i titoli di studio richiesti per il concorso al posto superiore, e il servizio prestato li renda, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli della promozione.

Art. 4.

Gli aumenti di stipendio quinquennali sono conferiti agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta su parere conforme del Consiglio di amministrazione e della Direzione dell'Istituto. In caso di divergenza giudica il Ministero in base alla relazione di un ispettore Ministeriale e sentito il Consiglio dell'istruzione commerciale.

Art. 5.

È concesso il trasferimento del personale amministrativo da uno ad altro Istituto col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto al quale esso viene trasferito. In caso di trasferimento il personale conserva i diritti acquistati di carriera.

Art. 6.

Al personale amministrativo dei R. Istituti superiori di commercio si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e quelle del trattamento di riposo in vigore per i funzionari dello Stato.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge i segretari in carica dei RR. Istituti avranno tutti il titolo di segretari capi e il

relativo stipendio, ed i vice segretari il titolo e stipendio di segretari, semprechè il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ne riconosca e attesti il lodevole servizio. Con le stesse condizioni gli impiegati di segreteria attualmente fuori ruolo hanno diritto di occupare i posti disponibili nella prima applicazione della presente legge. Negli Istituti la cui pianta organica prevede attualmente più di un segretario, è ammesso che vi siano transitoriamente dei segretari capi in soprannumero.

Art. 8.

Il personale in carica alla entrata in vigore della presente legge godrà, oltrechè dei nuovi stipendi iniziali spettantegli per il posto che esso viene ad occupare nella applicazione della legge, degli aumenti quinquennali maturati per il servizio già prestato.

Art. 9.

Sono abrogate le norme in vigore contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2399 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti dei RR. Istituti superiori di studi commerciali di Bari, Genova, Torino, Roma e Venezia i quali si trovino sotto le armi, saranno a cura dei rispettivi direttori inscritti di ufficio per l'anno accademico 1919-920, all'anno di corso successivo a quello in cui furono inscritti nell'anno 1918-919 regolarmente o in virtù delle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 31 ottobre 1915, n. 1592, 3 dicembre 1916, n. 1749, e 11 ottobre 1917, n. 1833, e 5 gennaio 1919, n. 184.

I direttori prima di ordinare detta iscrizione dovranno accertare che lo studente si trova nelle condizioni di cui al comma precedente per quanto riguarda la regolarità della sua iscrizione nell'anno 1918-919 e per quanto riguarda il suo stato presente di militare.

Gli studenti iscritti d'ufficio a norma dei decreti succitati e del presente saranno ammessi a sostenere tanto gli esami speciali di cui fossero in debito per gli anni di corso precedenti, quanto quelli per gli anni ai quali siano stati iscritti di ufficio.

Art. 2.

Sono dispensati dall'obbligo di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni dei rispettivi corsi, gli studenti di cui al precedente articolo, i giovani sotto le armi i quali chiedano ed ottengano l'immatricolazione nell'anno accademico 1919-920 e finchè prestino effettivo servizio militare.

Art. 3.

Gli studenti di cui agli articoli 1 e 2 sono autorizzati a ritardare il pagamento delle tasse di iscrizione insieme con le soprattasse di esame fino al momento in cui si presentano a sostenere qualsiasi esame riferentesi agli anni di corso per i quali non abbiano corrisposto ancora le tasse medesime.

Art. 4.

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche determinato per gli studenti dei RR. Istituti superiori di studi commerciali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 184, è confermata per l'anno scolastico 1919-920.

Art. 5.

Le domande per ottenere l'esonero debbono essere presentate al direttore dell'Istituto scolastico, munite dei necessari documenti, non oltre il 31 marzo 1920. Tale termine è perentorio.

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro saranno stabiliti gli appositi stanziamenti per rifondere ai RR. Istituti superiori di studi commerciali le somme che per effetto dell'applicazione del presente decreto quei RR. Istituti verranno a perdere.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2420 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto di un edificio ad uso di sede della R. Ambasciata a Bruxelles al prezzo di 1.130.000 franchi francesi.

In aggiunta al prezzo d'acquisto saranno corrisposti al venditore gli interessi al tasso 4 0/0 annuo sul prezzo stesso dalla decorrenza del contratto alla data in cui sarà effettuato il pagamento.

Art. 2.

Per provvedere alla spesa di cui all'art. 1 e alle spese accessorie di acquisto ammontanti a frs. 100.000 sarà con decreto del ministro del tesoro iscritto il corrispondente stanziamento in un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1919-920.

Art. 3.

Per tutti gli atti riguardanti le spese sopraindicate è data facoltà di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCIALOIA — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2421 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 800,000 (ottocentomila) da iscrivere, con decreto del ministro del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1919 920 e corrispondente alla somma di yen 310,077 necessaria per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Ambasciata a Tokio.

Art. 2.

Per tutti gli atti relativi alle spese di cui è oggetto l'art. 1 è data facoltà di derogare alle disposizioni vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCIALOJA — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 81. Retribuzioni al personale avventizio e di fatica, ecc.	30,000 —
Cap. n. 97. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	15,000 —
Cap. n. 124-XI (di nuova istituzione). Concorso nella spesa occorrente per la erezione in Roma nella sede del Ministero di un monumento-ricordo ai postelegrafonici caduti in guerra	20,000 —
Cap. n. 172 (aggiunto). Spese di primo impianto, ecc.	25,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	90,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Capitolo	Importo
Cap. n. 88. Personale avventizio di commutazione dei telefoni	15,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.

Il numero 2341 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale	350,000 —
Cap. n. 18. Ufficiali del R. esercito, ecc.	15,800,000 —
Cap. n. 19. Sottufficiali, caporali e soldati	10,000.000 —
Cap. n. 20. Carabinieri Reali - Ufficiali	2,000,000 —
Cap. n. 22. Spese di leva ed assegno giornaliero, ecc.	250,000 —
Cap. n. 27. Indennità eventuali	7,000,000 —
Cap. n. 28. Indennità eventuali carabinieri Reali	2,000,000 —
Cap. n. 29. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti	600,000 —
Cap. n. 31. Spese per i ricoverati, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 32. Spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	400,000 —
Cap. n. 34. Spese generali dei corpi, ecc.	4,000,000 —
Cap. n. 37. Corredo alle truppe, ecc.	8,000,000 —
Cap. n. 38. Pane e viveri alle truppe	2,500,000 —
Cap. n. 43. Materiale e stabilimenti di artiglieria	3,000,000 —
Cap. n. 44. Lavori di mantenimento, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 57. Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate, ecc.	100,000 —
Cap. n. 60. Indennità temporanea, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra	245,000,000 —
Cap. n. 60-*quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	45,000,000 —
Totale maggiori assegnazioni	350,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro della guerra: ALBRICCI.

Il numero 2354 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge pel risanamento della città di Napoli 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª);

Veduta la legge 7 luglio 1902, n. 290, portante provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli;

Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 351, che approva la Convenzione stipulata tra il Governo e il Municipio di Napoli, per completare le opere di risanamento anzidette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), già aumentato in esecuzione dell'art. 2 della legge 7 luglio 1902, n. 290 e dell'art. 1 della Convenzione approvata colla successiva legge 5 luglio 1908, n. 351, viene elevato a L. 130.100.000, con un ulteriore aumento di L. 6.600.000, così ripartito:

a) pel completamento dei lavori di fognatura di che alla citata legge 5 luglio 1902, n. 351	2.600.000
b) per estendere i benefici delle nuove opere di fognatura all'intero perimetro amministrativo del comune di Napoli, compresi i villaggi esterni	4.000.000
	6.600.000

Di tale somma sarà a carico dello Stato la metà, ammontante a L. 3.300.000.

Lo Stato anticiperà al Comune di Napoli l'altra metà a suo carico, in L. 3.300.000.

La predetta complessiva somma di L. 6.600 000 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in quote annuali di L. 3.300.000 ciascuna; delle quali L. 1.650.000 per quota di concorso e L. 1.650.000 per quota di anticipazione.

Il rimborso della metà del detto aumento in L. 3.300.000, che per le leggi succitate è da porsi a carico del Comune di Napoli, sarà da esso effettuato dopo eseguito quello dovuto in conseguenza delle leggi medesime.

Tale rimborso avrà luogo colle stesse norme e condizioni previste dall'art. 1° della convenzione 8 febbraio 1908, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo che dal Comune di Napoli siano stati accettati gli obblighi relativi alla restituzione della metà dei fondi di nuova concessione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 dicembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lesignano Palmia (Parma).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nel luglio u. s. accertava come l'Amministrazione comunale di Lesignano fosse completamente disorganizzata ed in disastrose condizioni finanziarie.

I gravi risultati dell'inchiesta hanno determinata l'intera rappresentanza municipale - meno il sindaco - a rassegnare le dimissioni.

Si è rese quindi necessario procedere allo scioglimento del consiglio, per affidare ad un commissario Regio l'incarico di riordinare i servizi e di assestare le finanze municipali.

A ciò provvede lo schema di decreto che, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 ottobre u. s., mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lesignano Palmia, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cavalier Umberto Venerandi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Osvaldo Paladini.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca di 19 casse di liquori sequestrate a bordo del piroscafo greco *Isminè*.

Sentita la relazione della causa fatta dal commissario delegato commendatore Osvaldo Paladini;

Sentito il commissario del Governo il quale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto la legittimazione della cattura e la conseguente confisca delle 19 casse di liquori o delle indennità relative;

Ritenuto che il Ministero della marina con lettera 25 aprile 1919 chiedeva si procedesse al giudizio per la confisca di 19 casse di liquori dirette al porto del Pireo sequestrate sul piroscafo *Ismine* di bandiera greca;

Che del deposito di analoga richiesta fatta dal commissario del Governo si dava atto con decreto 27 maggio 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 30 stesso mese, che il decreto di chiusura dell'istruttoria fu inserito nella stessa *Gazzetta ufficiale* del 23 giugno 1919;

Considerato che la merce era spedita all'ordine su nave diretta a un porto neutrale di transito e quindi a termini dell'art. 46 delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate con decreto Luogotenziale 26 marzo 1917 la destinazione ostile della merce è presunta;

Che nel lungo tempo decorso dal giorno del sequestro nessuno ha provato o domandato di provare la destinazione innocente della merce, e nessuno si è costituito in giudizio;

Che la confisca è legittima a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando insufficiente il fondo dedicato al risarcimento dei danni derivati da atti del nemico contrari al diritto delle genti;

Visto l'art. 17 del regolamento interno della Commissione delle prede:

DICHIARA

legittima la cattura delle 19 casse di liquori sequestrate a bordo del piroscafo greco *Ismine* e pronuncia la confisca della merce stessa o delle indennità relative.

Così deciso nell'udienza del giorno 18 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede via dei Gracchi n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Avet, Paladini e *Curcio*.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 24 novembre 1919.

Il segretario: *Curcio*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave *Due Fratelli C.*

Udita la relazione del commissario delegato cons. Biscaro sulla domanda presentata da Camalich Costante fu Eugenio, nato a Neresine (Lussino) e residente a Venezia, assistito dall'avv. Giovanni Bettanini, diretta ad ottenere che la Commissione accerti che il veliero *Due Fratelli C.* del quale fu pronunciata la confisca, apparteneva ad esso Camalich, già suddito del cessato Impero austro-ungarico e di nazionalità italiana;

Udite le conclusioni del commissario del Governo perchè si dichiari accertata l'appartenenza del veliero al Costante Camalich e l'originaria nazionalità italiana del medesimo Camalich;

Vista la sentenza 31 luglio 1919 con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura disposta da un decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina del veliero mercantile *Due Fratelli C.* presente all'inizio della guerra in un porto del Regno e posto sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronunciò la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Poichè dal certificato di registro dell'I. R. capitaneria di porto di Lussin, rinvenuto a bordo del veliero *Due Fratelli C.* all'atto del sequestro, risulta che il veliero originariamente apparténente, in parti eguali, a Camalich Costante fu Eugenio e Camalich Eugenio fu Giorgio, ambedue nati e domiciliati in Neresine, divenne proprietà esclusiva del Costante Camalich in seguito a vendita a lui fatta dal Camalich Eugenio della sua quota con atto 24 gennaio 1895, trascritto con detto certificato;

Poichè i prodotti documenti comprovano che il Camalich Costante non solo è di nazionalità italiana, ma si dimostrò sempre fervente irredentista, col partecipare, nel proprio Comune di origine, alla istituzione di un gruppo della Lega nazionale ed alle elezioni politiche ed amministrative in favore del partito nazionale italiano richiamando sopra di sè i sospetti e le persecuzioni del Governo austriaco, che durante la guerra lo sottopose a processo penale militare sotto l'accusa di aver favorito le forze armate della Nazione italiana;

Visto l'art. 13 del regolamento interno 26 giugno 1915;

LA COMMISSIONE

dichiara accertato che Costante Camalich fu Eugenio, nato a Neresine (Lussino) e residente a Venezia, già proprietario del veliero *Due Fratelli C.* è di nazionalità italiana; manda trasmettersi gli atti al R. Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

Così deciso nell'udienza del giorno 12 novembre 1919 nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Avet, Formica, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 25 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle Prede composta dei Signori:
Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.
Membri ordinari: gr. uff. Adolfo Berio - gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro.
Membro supplente: comm. Giovanni Formica.
Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Segretario: comm. Riccardo Marcelli.
Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente i velieri di bandiera austro-ungarica *Prudente* e *Ricordo*.

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle navi mercantili *Prudente* e *Ricordo* di bandiera austro-ungarica, aggiunte con nota 4 maggio 1919, numero 43017 del ministero della marina, agli elenchi allegati alla precedente nota 2 aprile 1919, n. 39775 del ministero stesso delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale concluse per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 17 giugno ultimo è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dello stesso mese è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 4 luglio, è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che costituitosi in giudizio il difensore avv. Alfredo Pigliacelli, giusta mandato in atti, questi chiese che fosse dichiarata la illegittimità della preda e del sequestro e non confiscabili detti velieri dovendosi ritenerli di nazionalità e bandiera italiana, e, in linea subordinata, di essere ammessa la parte, in prosecuzione di giudizio, ad ottenere l'applicazione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

[illegible] i velieri *Prudente* e *Ricordo* sono tra le navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle Colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n 814;

Poichè non è contestato che all'inizio dell'ostilità i velieri *Prudente* e *Ricordo* battevano bandiera austro-ungarica; quindi non è dubbia la nazionalità nemica al momento del sequestro;

Poichè dalle notizie comunicate dal ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. commissione istituita con decreto luogotenenziale 15 novembre 1915, numero 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con Decreto 15 Marzo 1919 del Ministero della Marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto luogotenenziale 24 Giugno 1915, n. 1014 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime comprese le navi *Prudente* e *Ricordo* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione delle Prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del ministero della marina delle navi mercantili *Prudente* e *Ricordo* presenti alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e poste sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del 31 luglio 1919, nella sede della Commissione delle Prede, Via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Berio, Mazzinghi, Biscaro, Formica e Marcelli.

Depositata agli effetti della pubblicazione, oggi 8 ottobre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

Opera nazionale pro-combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

Istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato col decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

composto degli eccell.mi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma - presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma - membro effettivo;

Gatti comm. dott. Salvatore, consigliere di Stato - membro supplente;

Brizzi comm. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura - membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura - membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, già cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta, 23 settembre corrente anno, del Consiglio di amministrazione, di trasferimento al patrimonio dell' « Opera Nazionale » per i combattenti della tenuta Pietralata di proprietà dell'Orfanotrofio Truzzi di Genzano di Roma, per essere soggetta ad obblighi di bonifica ed atta ad importanti trasformazioni culturali;

Udita la relazione del consigliere Coppola;

A seguito di chiarimenti e notizie fornite direttamente dal cavaliere Cristoforo Cozzolino direttore dell'Amministrazione dell'Orfanotrofio, in contraddittorio del comm. prof. Antonio Sansone in rappresentanza dell'Opera;

IL COLLEGIO

Ha osservato che l'Orfanotrofio, preliminarmente, oppone l'incostituzionalità delle disposizioni invocate dall'Opera nella materia e, in ogni caso, per essere caducati i poteri straordinari, di cui nella legge 22 maggio 1915, n. 671, specie in riguardo al diritto di proprietà garantito dallo statuto e al diritto di essere giudicato dal giudice ordinario.

È intuitiva la inattendibilità di siffatte eccezioni.

Il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 che approvò il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti si fonda sui poteri conferiti con la predetta legge, la quale concesse facoltà al Governo del Re, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto fosse richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale.

I fini dell'Opera (art. 1 detto regolamento) sono enunciati in rapporto all'assistenza (morale, economica, finanziaria, tecnica) dei militari di truppa e degli ufficiali che hanno combattuto per la difesa della patria, nonchè alla maggiore produttività delle forze di lavoro della Nazione.

I mezzi necessari hanno relazione con la economia nazionale, alle cui norme, specialmente in quanto attiene alla produttività, non può considerarsi come estranea la proprietà privata.

L'Opera fu istituita (al tempo della guerra effettivamente guerreggiata) con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, cui si riferisce il mentovato regolamento. Ma anche se di ciò si potesse non tener conto, non è illegittima la emanazione di codesto regolamento sol perchè avvenuta al tempo dell'armistizio. L'ampia espressione: « In caso di guerra e durante la guerra medesima » comprende anche il periodo temporaneo della pattuita tregua delle ostilità. Il caso di guerra, nella specie, dichiarata ed anche effettuata, malgrado l'armistizio, perdura fino alla pace, che vi ponga termine definitivo. Anche nel tempo dell'armistizio permane la ragione, per cui i poteri legislativi vennero trasferiti al Governo del Re. Quindi non mancando veruna delle condizioni for-

mali e di tempo, cui fu subordinato l'esercizio dei pieni poteri, non è a parlare d'incostituzionalità o d'illegittimità. Spetta al Parlamento il sindacato sulla sostanza dell'esercizio stesso.

Male a proposito si fa appello al principio della inviolabilità di tutte le proprietà di fronte all'interesse pubblico specialmente di guerra.

Come si desume dal capoverso dello stesso articolo 29 Statuto del Regno e dall'art. 438 Cod. civ. la conversione in prezzo del diritto di proprietà individuale, nell'interesse pubblico, costituisce materia legislativa. Ciò a prescindere dalla questione se l'indole del nostro statuto consenta modifiche o derogazioni per effetto delle leggi.

Invano s'invoca il diritto ad essere giudicato dal giudice ordinario. Con disposizioni aventi valore di legge, la materia della espropriazione è stata devoluta a questo Collegio con attribuzioni amministrative, neppure giurisdizionali - salvo, separatamente, la determinazione del prezzo - con conseguente implicita deroga al diritto comune. Articoli 10, 11, 12, 17 e 19 succitato regolamento.

Per l'art. 10, prima parte, in relazione al precedente art. 9, n 2, ridetto regolamento (è incontestabile ed incontestata la natura di opera pia dell'Orfanotrofio) il trasferimento è subordinato o all'essere il terreno suscettivo d'importanti trasformazioni culturali, ovvero soggetto ad obblighi di bonifica. Sono due le condizioni ma perfettamente distinte alternative e non cumulative.

Quindi basta una sola come fondamento del trasferimento. E poichè, come appresso si dirà, risulta dimostrata l'attuale soggezione della tenuta ad obblighi di bonifica, è superfluo occuparsi dell'altra condizione, pure indicata nella richiesta, di essere atta ad importanti trasformazioni culturali.

Come da analogo certificato del Ministero per l'agricoltura, la tenuta trovasi compresa nella zona di bonificamento obbligatorio contemplata dal testo unico di leggi per l'Agro romano del 10 novembre 1905, n. 647. Non essendo stati eseguiti i notificati miglioramenti prescritti dalla Commissione di vigilanza, con decreto Ministeriale 16 marzo 1911, venne sottoposta alla procedura di espropriazione. In seguito l'Orfanotrofio si assoggettò ad un atto di sottomissione per la immediata esecuzione dei lavori e per il versamento del decimo cauzionale. L'Opera sostiene che sebbene molti lavori siano stati già fatti, tali atti dimostrano che nessun serio proposito vi è mai stato per la esecuzione completa della bonifica. L'assunto dell'Orfanotrofio che la tenuta sia stata effettivamente bonificata, tanto dal punto di vista agrario che da quello idraulico, non è da lui, cui incombeva l'onere della prova, affatto dimostrato.

L'Opera era tenuta per legge a provare soltanto la soggezione ai obblighi di bonifica, al che ha ottemperato. Non deve altresì provare il fatto negativo dell'inadempimento. La procedura per l'esercizio della facoltà di espropriare per inandempienza prevista dall'art. 14 è cosa diversa dal trasferimento, di cui all'art. 10 mentovato regolamento. Che la tenuta sia tuttavia soggetta ad obblighi di bonifica si desume anche dal fatto, ammesso dal rappresentante l'Orfanotrofio, come dal processo verbale di contraddittorio succennato, che, cioè, non è statata ancora proposta neppure la domanda di constatazione degli eseguiti miglioramenti agli effetti del godimento delle facilitazioni e dei beneficî e specialmente dell'esenzione dall'imposta per dieci anni, di cui agli articoli 19 e 21 suddetto testo unico di leggi per l'Agro romano. Che il bonificamento non sia completo è ammesso dal rappresentante l'Orfanotrofio, come dal mentovato processo verbale di contraddittorio, specialmente rispetto alle due strade necessarie, non eseguite.

È inattendibile il tentativo (per altro effimero) di giustificazione dell'inadempimento. Quale che ne sia stata la ragione, il solo fatto che il bonificamento, nell'attualità, non è integralmente completato dimostra che la tenuta è tuttora soggetta ad obblighi di bonifica, per cui, senz'altro, in forza del succitato art. 10 se ne deve ordinare il chiesto trasferimento al patrimonio dell'Opera. Anche quando gli obblighi siano rimasti in gran parte ridotti per effetto al bonificamento, se questo non è integro e completo, non cessa la soggezione agli obblighi di bonifica, unica e nuda condizione richiesta per il trasferimento.

Non giova all'Orfanotrofio neppure l'altra sua deduzione che, cioè, trattasi non già di proprietà con destinazione agricola permanente, ma di zona di terreno suburbano, aderente al piano regolatore e ormai entrata nella zona fabbricabile. La destinazione edilizia costituisce una semplice eventualità che potrà riguardare soltanto una parte della vasta tenuta. Questa essendo, nell'attualità, una proprietà terriera soggetta ad obblighi di bonifica, su cui può dirigersi l'azione agraria ai sensi degli articoli 3 ed 8 anzidetto regolamento, non può sfuggire alla richiesta ed al provvedimento di trasferimento al patrimonio dell'Opera.

La richiesta riflette la tenuta nella sua totalità, precisamente individuata di ett. 209,20 compresa la piccola parte (ett. 10,50) incolta (cave abbandonate). Quindi non sussistono nè l'asserto errore d'indicazione del fondo, nè la minaccia di frazionare la proprietà e di sottrarre al trasferimento la zona indivisibile ed industriale, che avrebbe destinazione industriale. La possibilità di esercitare in qualche parte della tenuta una industria mineraria, possibilità comune a tutti i terreni dell'Agro romano, neppure può formare ostacolo all'ammissibilità della domanda di trasferimento. È un'altra eventualità, secondaria ed accessoria, incapace di denaturare l'attuale essenza principale di una proprietà terriera, tuttora non completamente bonificata e soggetta all'azione agraria.

In conseguenza di quanto innanzi si è osservato vanamente s'invoca la procedura di contestazione preventiva delle inadempienze ai fini della bonifica.

L'Orfanotrofio confonde la necessità della utilizzazione per l'adempimento dei fini dell'Opera, di cui al 1° capoverso dell'art. 10 suddetto regolamento, col trasferimento condizionato soltanto alla soggezione del fondo ad obblighi di bonifica, di cui nella prima parte dell'articolo stesso. La procedura riguardante l'una cosa non ha che fare con l'altra.

La procedura riflettente il diritto dei terzi, di che al 3° capoverso dell'art. 11 mentovato regolamento legislativo ed all'art. 8 Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612, è succedanea alla pronunzia di trasferimento e concerne solanto il prezzo.

Per altro, come dal succennato processo verbale di contraddittorio, il rappresentante dell'Orfanotrofio, lungi dallo alludere a diritti reali, enuncia semplici contratti di affitto novennali, non costituenti simili diritti e contemplati dall'art. 15 regolamento legislativo, il che può formare oggetto di procedura successiva alla pronunzia dell'ordinanza di trasferimento (art. 8 summenzionato Regio decreto 22 agosto u. s.).

Quindi si deve accogliere la richiesta di trasferimento.

Per tale motivo

IL COLLEGIO

Visto ed applicato l'art. 7 regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta Pietralata Truzzi, di proprietà dell'Orfanotrofio Truzzi di Genzano di Roma, nella richiesta e negli atti descritta e specificata nella sua totalità e nei suoi confini;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata insieme ai documenti relativi nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il 30 ottobre 1919.

Nonis Giuseppe.
Coppola Francesco.
Gatti Salvatore.
Brizi Alessandro.
Zattini Giuseppe.
Antonio Castellani, segretario.

Depositata la presente ordinanza nella segreteria del Collegio centrale arbitrale questo dì 18 novembre 1919.

Il segretario: *Castellani.*

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 25).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consol. 5 %	80882	100 —	*Pistolese* Marco di Salvatore, dom. a Cori (Roma)	*Pistolesi* Marco di Salvatore, dom. a Cori (Roma)
3 50 0/0	578519	52 50	De Stefano *Colomba Margherita* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Montella (Avellino)	De Stefano *Margherita Colomba* di Lorenzo, minore, ecc. come contro
»	585746	70 —	Dragotto *Ottavia* fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Oneto Anna Maria fu Ottavio, ved. di Dragotto Ernesto, dom. a Palermo	Dragotto *Ottavio* fu Ernesto, minore, ecc., come contro
»	224226	35 —	*Gremmi* Teresa fu Giambattista, minore, sotto la patria potestà della madre *Luigia Mezagora*, dom. in Arona (Novara)	*Gnemmi* Teresa fu Giambattista, minore, sotto la patria potestà della madre *Merzagora Lucia*, dom. in Arona (Novara)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 26).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	88376	200 —	Maurano Evelina *Ida*, ed Ottavio fu Geremia, minori, sotto la patria potestà della madre Di Grazia Olimpia di Giuseppe, vedova Maurano Geremia, domic. in Castellabate (Salerno)	Maurano Evelina, *Gilda*, ecc. come contro
3,50 %	377950	66 50	Talice Mario, Vittorio, Adele, Elisa, Amalia ed *Assunta* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Domenica* Gavarone fu Gaetano, vedova di Domenico Talice, domic. in Genova	Talice Mario, Vittorio, Adele, Elisa, Amalia ed *Annita* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Erminia* Gavarone fu Gaetano, vedova di Domenico Talice, domic. in Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 gennaio 1920

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	80 81	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.84	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 2 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 122,25 — Londra 50,44 — Svizzera 238.96 — New York 13 42 — Oro 199,98

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 23 dicembre 1919, in Villa Oliveti, provincia di Teramo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduta la legge 8 luglio 1906, n. 321, con cui fu istituito il Regio Politecnico di Torino, e il regolamento relativo:

Vedute le deliberazioni 13 e 14 ottobre 1919 dei Consigli didattico e di amministrazione del R. Politecnico predetto;

Veduto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il parere del Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di tecnologia mineraria nel R. Politecnico di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2,00 entro novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato e sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso cui prende parte.

Per i provvedimenti da adottarsi in conseguenza del presente decreto si seguiranno le norme stabilite del precitato decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652.

Roma, 18 dicembre 1919.

Il ministro: BACCELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2195, che, in deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625, autorizza il ministro dell'industria, commercio e lavoro a coprire, con speciali norme e nel limite di 3/4 i posti vacanti nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Ritenuto che nel ruolo organico suddetto sono attualmente vacanti 26 posti di R. verificatore metrico di 6ª classe;

Ritenuto che tre posti di aspiranti al corso di tirocinio per il conseguimento della nomina a verificatore di 6ª classe dovranno essere riservati ai vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale 19 marzo 1914, n. 3702, non assunti ancora in servizio;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a 16 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non inferiore a sei mesi, per il conseguimento della nomina a R. verificatore di 6ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, con l'annuo stipendio di L. 3300, oltre l'indennità caro-viveri concessa con provvedimento di carattere transitorio ed i miglioramenti economici che conseguiranno dall'attuazione dei ruoli aperti.

Art. 2.

I concorrenti, non più tardi del 29 febbraio 1920, dovranno far pervenire al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale per l'industria) la domanda in carta bollata da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del loro domicilio.

La domanda sarà corredata dei seguenti documenti debitamente vidimati ai sensi di legge:

a) fede di nascita (legalizzata dal presidente del tribunale) dalla quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo e non superato il trentacinquesimo anno d'età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico, di data non anteriore a quella del presente decreto (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) dal quale risulti che l'aspirante sia di costituzione fisica sana e robusta;

d) certificato comprovante l'adempimento alle disposizioni della legge sul reclutamento;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

Per coloro che trovinsi attualmente in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto stesso;

f) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) attestato di licenza conseguita in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo, Istituto tecnico, scuola media di commercio, scuola media industriale, scuola mineraria) da esibirsi in originale od in copia autentica, legalizzata, corredato del certificato dei punti riportati nelle singole materie di esame;

h) ogni altro titolo utile per la classificazione dei concorrenti.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*) e *f*).

I candidati che, scaduti i termini utili, non abbiano prodotto direttamente al Ministero tutti i documenti prescritti, ovvero abbiano prodotto documenti non regolari, non saranno ammessi al concorso.

È esclusa, in ogni caso, la facoltà di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni anche dello Stato, per altri concorsi o per qualsiasi altro fine.

Art. 3.

L'esame dei titoli e la formazione della graduatoria dei concorrenti saranno devoluti ad una apposita Commissione ministeriale.

La graduatoria sarà fatta in base al titolo di studio richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti pel conseguimento di siffatto titolo, con particolare riguardo ai punti ottenuti negli esami sulle seguenti materie: matematica, fisica e chimica;

2° al risultato di concorsi precedenti per impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

3° al servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

4° ad ogni altro titolo che il concorrente credesse di produrre.

A parità di merito saranno preferiti coloro che a mezzo di certificati rilasciati dall'autorità militare competente, comprovino di aver prestato servizio militare come combattenti ed, in modo speciale, quelli fra i medesimi che risultino insigniti di medaglie al valore o di altra speciale attestazione di merito di guerra.

Art. 4.

I primi 16 candidati nell'ordine della graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione, riconosciuti fisicamente idonei a norma delle disposizioni dell'articolo seguente, saranno dichiarati vincitori del concorso. Essi non acquisteranno altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio teorico-pratico non inferiore a sei mesi che sarà effettuato a Roma, presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi nei termini da stabilirsi in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 5.

La visita medica di controllo sarà fatta dopo la formazione della graduatoria dei concorrenti, in Roma, dove i candidati dovranno recarsi, a proprie spese, nel giorno che sarà fissato dal Ministero.

La mancata presentazione nel termine assegnato farà decadere i candidati dal diritto all'ammissione al tirocinio.

La visita sarà fatta dall'autorità militare che escluderà quelli fra i concorrenti che non rispondessero esattamente alle condizioni fisiche indicate al comma *c*) dell'art. 2 o, comunque, non risultassero pienamente soddisfacenti.

Art. 6

Ciascun concorrente ammesso al tirocinio teorico-pratico e che lo frequenti regolarmente e con profitto godrà dell'assegno mensile lordo di lire 200 per tutta la durata del tirocinio stesso.

Art. 7.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi, terranno ciascuno un registro nel quale risultino regolarmente inscritte le classificazioni riportate da ciascun tirocinante durante il tirocinio nelle prove a cui ogni concorrente dovrà essere sottoposto dagli insegnanti medesimi. Ogni insegnante dovrà, alla fine di ciascun mese, assegnare ai tirocinanti la classificazione da attribuirsi per la condotta e far la media dei punti di merito conseguiti durante il mese Il direttore dell'Ufficio centrale metrico trascrive le classificazioni sulla condotta e le medie mensili in apposito prospetto il quale, firmato dai singoli insegnanti, è da esso trasmesso al Ministero.

Art. 8.

I tirocinanti che, al termine di ogni bimestre, non avessero riportato almeno 9 punti in condotta nelle classificazioni mensili, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta degli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati deficienti e di due membri delegati dalla Commissione superiore metrica sottoporrà ad una prova speciale sulle materie insegnate, al termine di ogni bimestre quei tirocinanti che non abbiano ottenuto, nelle classificazioni mensili, la sufficienza espressa in 7 punti in profitto per ciascuna materia.

Art. 9.

I candidati i quali, negli esperimenti cui verranno sottoposti dalla Commissione di cui al precedente articolo, non riportassero almeno 7 punti su ogni materia di studio, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 10.

Alla fine del tirocinio teorico-pratico, i candidati che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere, davanti alla Commissione superiore metrica, l'esame di idoneità sulle materie insegnate, giusta l'art. 25 (1° comma) del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

I candidati non dichiarati idonei all'esame finale e quelli che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di sostenerlo, non hanno diritto di ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei saranno classificati per ordine di merito ed in tale ordine saranno nominati verificatori di sesta classe. Avranno però la precedenza nella nomina i vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale 19 marzo 1914, n. 3702, non assunti ancora in servizio, che abbiano superato, coi nuovi concorrenti, gli esami d'idoneità al termine del tirocinio.

Nel formare l'ordine di classificazione sarà tenuto conto anche della media dei punti riportati nel profitto durante il tirocinio.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 dicembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 29 dicembre 1919

(*Continuazione*)

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

SCIALOJA. Nessuno in Italia può pensare ad assalire la costa opposta dell'Adriatico.

Ma l'Italia ha bisogno di difendere la sua costa a cui la natura non ha dato alcuna difesa naturale (Approvazioni).

Quanto alla questione relativa al Mediterraneo orientale l'Italia vi ha un grande interesse civile; e se dovesse perdere ogni influenza in quel mare la sua sorte economica futura sarebbe gravemente minacciata.

Nella Conferenza non si è cominciata ancora la collettiva trattazione della pace colla Turchia, a cui si connettono le questioni relative al Mediterraneo orientale, e di cui il Governo sente tutta l'importanza per l'Italia e saprà difenderne le ragioni.

Ha detto colla massima schiettezza quanto poteva dire, in premio chiede un poco di fiducia; se gli mancasse la fiducia del Senato, mancherebbe anche della sua.

Il Senato conosce con quale entusiasmo e con quale quotidiana energia abbia svolto l'opera sua personale durante la guerra; comprende ora certo con quale angoscia sia costretto oggi a combattere per le ragioni dell'Italia nella pace. Se non si potrà ottenere tutto ciò che si ritiene giusto, non sarà certo per debolezza dei rappresentanti dell'Italia, ma per necessità imperiosa di cose; dovendosi pur confessare che l'Italia non può completamente imporre la propria volontà agli altri e dovendosi riconoscere che parecchi degli altri Stati hanno dovuto fare qualche sacrificio per giungere alla pace generale (Commenti).

Prega dunque il Senato di manifestare in qualche modo il suo sentimento su ciò che ha esposto, affinchè, se deve rimanere al suo posto, rimanga con la viva forza che viene dal consenso dell'assemblea che veramente è l'alta conservatrice di tutte le nobili tradizioni della patria. (Applausi; congratulazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. (Segni di attenzione). Si fermerà su alcune questioni generali e farà solo alcune brevi dichiarazioni, avendo i suoi colleghi parlato assai meglio che non possa far lui della politica finanziaria e della politica estera ed abbiano già espresso le idee del Governo.

È bene che venga dal Senato un senso di moderazione e si dia al paese la sensazione che non si creano nuove illusioni. Meglio una rude verità, per quanto aspra e penosa, che la migliore illusione.

Le proposte democratiche si seguono, ed il partito conservatore tiene a far vedere che non è meno democratico degli altri partiti, e così, a proposito dei provvedimenti finanziari si assiste, non senza tristezza, al fatto della loro svalutazione giornaliera. Si è detto che il Governo abbia ceduto a grandi organizzazioni di interessi, alla classe capitalistica, alla classe ricca.

A quello che ha già detto il ministro Schanzer deve aggiungere che nessun paese ha avuto il coraggio finanziario dell'Italia, e nessun paese nelle attuali difficoltà ha avuto il coraggio di imporre tassazioni larghe su redditi di tutte le categorie, colpendo più duramente i redditi di guerra. Non si fa opera saggia ad esagerare ogni momento, a screditare i provvedimenti finanziari, e si dà al pubblico la sensazione che il Governo non sia capace di resistere alle insistenze delle classi interessate.

Sappia il pubblico che i provvedimenti finanziari adottati per decreto-legge e che saranno sottoposti all'esame del Parlamento sono i più severi finora adottati da tutti gli Stati d'Europa. E non vi è paese che abbia osato assumere le responsabilità assunte dal Governo italiano. Nessun paese uscito dalla guerra ha avuto davanti così presto un programma finanziario di ricostruzione. (Approvazioni). Anche paesi in migliori situazioni dell'Italia hanno difficoltà che sotto certi punti di vista sono più gravi.

Vi è in questo periodo di tempo in Italia uno stato di eccitazione degli animi in tutte le classi sociali: ciò è il prodotto dello squilibrio portato dalla guerra.

Se da tutte le parti vi sono incoraggiamenai alle economie, al Governo, disgraziatamente, vengono continui incoraggiamenti anche alle spese.

Rivolge a tutti gli uomini autorevoli la preghiera di volere appoggiare il Governo nelle economie non solo con i discorsi, ma con l'azione.

Trova giuste le critiche dell'on. Cencelli. Esse rispondono realmente al suo sentimento: ma purtroppo durante la guerra si sono pronunziate molte frasi vane, senza pensare che bisognava avere un piano e idee chiare.

Molte critiche sono venute al Governo per la situazione politica che si è determinata nel paese. Un fatto nuovo è avvenuto. Le nuove elezioni hanno portato alla Camera 100 popolari e 150 socialisti.

Il fatto era assolutamente inevitabile, e facilmente prevedibile. Non si duole dell'entrata della forza nuova, che sono i popolari. Questi sono sinceramente costituzionali ed hanno il loro programma. Si può dissentire su questioni speciali, ma si deve riconoscere il loro sentimento patriottico ed il loro desiderio di giovare a la causa nazionale.

Ma l'accrescimento dei socialisti ha preoccupato qualche oratore del Senato, e in certa guisa se ne è voluta dare la responsabilità al Governo.

Confuta gli argomenti addotti per sostenere la responsabilità del Governo e dimostra che l'azione sua non poteva essere diversa da quella che è stata.

È sicuro che col Collegio uninominale sarebbe stato impossibile votare.

Crede che non sia conveniente assumere una politica antisocialista.

Il socialismo ha in sè qualche cosa di vivo e vitale, e rappresenta ancora un bisogno di solidarietà e di ordine. Vi è nel socialismo una forma di violenza e una parte economica che non si possono accettare; ma, con opera assidua, intelligente ed illuminata, bisogna dare agli operai la convinzione del pericolo dell'Italia il giorno in cui l'ordine sociale fosse rotto e gli italiani non dessero la prova di sapere rispettare le istituzioni dello Stato e non dessero all'estero la fiducia che costituiscono un popolo il quale rispetterà i suoi impegni.

L'Italia è ancora uno dei paesi d'Europa in cui l'ordine pubblico è nelle migliori condizioni e ciò è stato riconosciuto anche da parecchi direttori di grandi giornali stranieri che in seguito ad una notizia di una falsa agenzia straniera erano venuti in Italia coll'idea di trovarla affamata, col disordine violento e le plebi nelle piazze.

Quanto alla politica estera, dopo ciò che ha detto il ministro degli affari esteri, deve soltanto sbarazzare il terreno da alcune voci diffuse in questi giorni. La stampa ha affermato essere ora diventati meno cordiali i rapporti con gli alleati.

Non è vero. I rapporti personali fra i capi dei Governi alleati sono i più cordiali, all'infuori delle difficoltà che si conoscono. Si è accennato ad una sua dichiarazione alla Camera dei deputati come probabile causa di questi creduti meno cordiali rapporti; ma quelle dichiarazioni non hanno determinato alcun senso di inquietudine e non dicono altro che il Governo non desidera contrarre patti internazionali che importino lunghe responsabilità; intende che le grandi correnti dell'opinione pubblica e del Parlamento si manifestino prima di contrarre lunghe responsabilità nell'avvenire. (Approvazioni).

Di queste dichiarazioni ha anche discusso con i rappresentanti dei paesi alleati.

Non vuole entrare in nessun giudizio sulla situazione adriatica. Uno stato di agitazione è venuto negli ultimi giorni da frasi del discorso del primo ministro di Francia. Trova che, quando si parla con amici ed alleati, non bisogna avere, nemmeno per frasi che possano in qualche modo toccare la nostra suscettibilità, alcuno spirito di esagerazione.

Egli solamente si deve dolere di qualche inesattezza di carattere puramente storico. Il primo ministro di Francia ha detto che l'Italia si era impegnata a dare Fiume alla Croazia. Ora la verità è che la Croazia non era una delle parti contraenti e che vi era invece una situazione che andava considerata non dal punto di vista di un contraente, ma da un punto di vista più generale, e che questa situazione si è venuta profondamente a modificare.

È vero che Fiume non è mai stata compresa nel patto di Londra, ma è anche vero che se il patto di Londra si dovesse eseguire completamente, l'Italia potrebbe chiedere che tutta la Dalmazia del patto di Londra sia destinata a lei (Approvazioni vivissime).

In tutta la loro azione i rappresentanti d'Italia hanno avuto un senso di tutela degli interessi italiani, ma anche una conoscenza delle difficoltà.

Nel patto di Londra vi era un'altra cosa ed è che l'Italia non si sarebbe mai trovata sola contro l'Austria Ungheria; era una condizione precisa di quel patto, nello spirito e nella lettera. Invece, nonostante il patto di Londra, l'Italia ha combattuto sola contro l'Austria-Ungheria (Applausi vivissimi).

Quindi, tra amici e tra alleati, usciti dalle stesse difficolta, che hanno avuto le stesse ansie e le stesse sofferenze, vi sono complessi rapporti.

Vi sono rivendicazioni che sono venute non per richiesta dell'Italia, ma per imposizione stessa delle cose.

L'Italia chiede agli alleati un contegno amichevole, come quello che ebbe lei nell'ora in cui non si trattava soltanto di avere un territorio, ma si trattava di rischiare tutta la sua esistenza (Unanimi applausi, replicati, a cui si associano tutte le tribune).

L'Italia faceva parte d'un regime che si basava sugli Imperi centrali; ma il giorno in cui questi vollero mancare alle leggi fondamentali della civiltà e scatenarono la guerra nel mondo, l'Italia si credè libera e sentì il dovere di mettersi dalla parte della giustizia. (Vive approvazioni).

L'Italia ha rotto con tutto il mondo e con tutta una tradizione;

e gli impegni nuovi deve mantenere nell'azione ed anche nel sentimento.

Quanto più grande sarà la dignità dell'Italia nella richiesta, tanto più grande sarà la sua fedeltà, la sua probità, e tanto apparirà più antipatica ed odiosa ogni ingiustizia che le sarà fatta. (Approvazioni).

Manifesta deve essere agli alleati la lealtà della condotta dell'Italia. (Approvazioni).

Il Governo vuole ancora che vada all'altra riva dell'Adriatico la espressione del suo sentimento. I popoli jugoslavi comprendono come nucleo centrale la Serbia, per cui l'Italia si è battuta e che è stata sorretta e soccorsa dall'Italia nell'ora più tragica della sua esistenza.

Tali ricordi di dolore e di grandezza non si debbono annullare improvvisamente; i popoli jugoslavi devono sentire che anche nel contrasto presente l'Italia non ha alcuna idea di sopraffazione, ma lotta per idealità nazionali, e che nessuna altra cosa desidera che dare ad essi tutte le facilitazioni economiche e i benefici della sua cultura e di aprire loro il suo mercato.

Nessuna avversione per il popolo jugoslavo, nessuna disposizione ad imprese di guerra. Crede che un passo sarà fatto quando nell'altra riva dell'Adriatico vi sarà questa convinzione.

Senza dubbio gli alleati debbono, a loro volta, col loro contegno, dare al popolo jugoslavo il sentimento della necessità di una amichevole intesa con l'Italia. (Approvazioni).

Quindi l'opera degli alleati deve essere diretta non già ad una azione puramente negativa, ma ad un'azione positiva, a dimostrare cioè che i sentimenti degli italiani devono essere considerati con simpatia anche dal popolo jugoslavo.

Nessuna azione di Governo alleato deve far credere alle minoranze del popolo jugoslavo che ogni loro richiesta è sostenuta da qualche grande potenza.

È ora che la situazione dell'Adriatico cessi di essere uno stato di fatto per divenire uno stato di diritto; il presente stato arreca alla vita interna e alla situazione dell'Italia nel mondo, profondo danno.

Le questioni dell'Adriatico sono legate strettamente a tutti i problemi italiani.

È necessario determinare una situazione che dia al paese il senso di stabilità. Spera che l'azione concorde del Parlamento e del Governo si volgerà intieramente ad aiutare il passaggio dallo stato di fatto allo stato di diritto.

Il Governo farà ogni sforzo, ma deve essere sorretto dalla fiducia del Parlamento e della pubblica opinione. Si debbono considerare alcune questioni come sacre al sentimento italiano, ma non bisogna considerare quelle questioni come fondamentali per la esistenza dell'Italia.

Si deve far di tutto per la difesa del sentimento, ma si deve anche far di tutto per la esistenza di un paese di 40 milioni di abitanti, il quale, se pure uscirà dalla guerra con qualche ferita profonda, con qualche dolore, con qualche disillusione nello spirito, con qualche tristezza per le ingiustizie altrui, sarà uscito più forte, nobile e degno, nella convinzione di avere liberamente scelta la via della sua entrata in guerra, di avere onestamente tenuto il suo posto e di non avere chiesto alcuna cosa nè ingiusta, nè indegna. (Vivissimi e generali applausi; congratulazioni di ministri e senatori).

FERRARIS CARLO, relatore. A nome della Commissione delle finanze ringrazia il ministro del tesoro che ha accettato l'invito di sollecitare la discussione dei bilanci in corso e di quelli dell'esercizio futuro.

Gli è spiaciuto che l'on. Schanzer abbia mostrato, in seguito alle critiche del senatore Loria, di credere che il Senato non sia favorevole ai provvedimenti finanziari, mentre tutti gli altri oratori e la Commissione di finanza se ne sono compiaciuti.

Richiama l'attenzione del ministro del tesoro sugli organi locali i quali debbono essere posti in condizione di fare gli accertamenti necessari per le nuove imposte e sulla necessità di resistere alle pressioni parlamentari ed extraparlamentari per concessioni in ordine ad alcune imposte specialmente sui consumi.

Osserva al senatore Loria che l'imposizione di un prestito forzoso era impossibile, come ha dimostrato nella relazione.

Raccomanda che col prodotto del prestito si saldino i debiti del tesoro per addivenire alla diminuzione della circolazione cartacea.

Non basta predicare le economie al popolo, ma bisogna che il Governo sappia attuarle nei congegni amministrativi.

Infine, in nome proprio e dei senatori Ferraris Maggiorino, Loria, Santucci, Einaudi e Mariotti presenta il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo, confida che esso proseguirà con la maggiore energia l'opera sua per la sistemazione del debito del tesoro, per la riduzione della circolazione cartacea, per il pareggio del bilancio dello Stato e per l'assetto delle finanze comunali e provinciali, sia mediante le nuove entrate che mediante rigorose economie, e passa all'ordine del giorno ».
(Bene!).

Saluto al presidente.

POLACCO. Invita il Senato, dopo il lavoro compiuto in questi giorni fra tanta ansia di attesa e tanto calore d'ammirazione da parte del paese, a porgere un plauso all'illustre presidente (benissimo!) il quale serbando alte le tradizioni mai interrotte del suo alto ufficio, ha diretto con tanta maestria sedute così memorande, in cui ha vibrato il patriottismo più puro ed ardente. E col plauso accolga egli l'augurio di ogni bene pel nuovo anno che sorge foriero, speriamo, di tutte quelle maggiori fortune che l'Italia vittoriosa ha il diritto di attendersi. (Approvazioni).

Vada pure un augurio a chi governa in momenti così gravi il nostro Paese, con la speranza che porterà ai nostri alleati le voci che hanno suonato fra noi, che sono espressione di sentimenti e di aspirazioni comuni a tutti gli italiani; e manda a tutti i senatori i più fervidi auguri. (Applausi).

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. A nome del Governo si associa alle parole dell'on. Polacco.

È sicuro che nei difficili giorni che attraversiamo, il senso di calma e di stabilità che viene da quest'alta assemblea, sarà utile monito a tutto il paese.

Personalmente chiede gli sia consentito di inviare un saluto al senatore Tittoni, che, prima ancora di assurgere all'alto seggio, quando in ore difficili l'oratore fu incaricato di formare il Gabinetto, volle associarsi a lui con amichevole solidarietà, dando un buon esempio, perchè pur avendo un'autorità parlamentare tanto superiore alla sua, accettò di restare sotto un capo che aveva assai minore autorità di lui (Benissimo!).

Vada a lui, ai senatori e alle loro famiglie il nostro più vivo augurio, e vada al popolo d'Italia, uscito da così dura e difficile prova, al popolo di quel grande paese che ha dato tre civiltà l'una più fulgida dell'altra e che, pur così agitato e così forte, ha la coscienza della sua futura grandezza, la coscienza che la terza civiltà d'Italia, la nostra, sarà ancora più grande delle antiche (Applausi vivissimi e generali).

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano tutti i senatori e i ministri). Esprime innanzi tutto la sua profonda riconoscenza al senatore Polacco e al presidente del Consiglio che hanno pronunziato parole improntate a singolare benevolenza per lui, ed alle quali il Senato ha voluto fare così lieta accoglienza; indi prosegue:

Onorevoli colleghi,

Nel separarci dopo una importante discussione, della quale il Senato ha ragione di compiacersi, poichè ha dimostrato che esso è in diretto contatto con il paese e non è estraneo a nessuno dei grandi problemi ai quali è legato il suo avvenire e dai quali è agitata la pubblica opinione, io porgo a voi tutti, colleghi carissimi, gli auguri più cordiali pel nuovo anno. Auguri ugualmente fervidi accompa-

gnino il Governo nella nobile missione di tutelare i diritti d'Italia; missione che nessuno più di me può dire quanto sia ardua nelle singolari condizioni in cui devo svolgersi; missione che poteva sembrare facile quando non pochi avevano ancora l'illusione che il risultato sarebbe stato commisurato ai sacrifici nostri, ma della quale nessuno può più dissimularsi le difficoltà dopo che è apparso evidente che il risultato si vuol commisurare non ai sacrifici nostri ma al beneplacito altrui. (Benissimo!)

Ed un augurio io formo altresì pel successo del nostro prestito, i cui riflessi economici e politici saranno più grandi di quel che molti non pensano. Se le classi agiate e medie che disertano già l'urna elettorale, dovessero per avventura restare assenti anche da questa grande opera di solidarietà e ricostituzione nazionale, esse segnerebbero la propria condanna.

Disse bene un giorno il presidente del Consiglio che le istituzioni che non sanno o non vogliono difendersi dagli attacchi che ad esse vengono mossi, non hanno ragione di esistere. Io aggiungerò che coloro che vogliono difenderle devono innanzi tutto dimostrare coi fatti che hanno una fiducia incrollabile nella loro solidità e nel loro avvenire e che le inconsulte sfide e le audaci minacce non li intimidiscono nè li scoraggiano.

Sarebbe davvero strano ed inconcepibile che la borghesia italiana, rinunciando a quello che è al tempo stesso un atto patriottico ed un vantaggioso collocamento del denaro, mostrasse di paventare cataclismi politici e sociali che non può ritenere possibili nemmeno la frazione estrema del proletariato che li preconizza. (Bene!).

Del resto, se vi sono pusillanimi, sappiano che il miglior modo di evitare rivolgimenti e turbamenti dell'ordine sociale è quello di dare i mezzi al Governo affinchè mediante la diminuzione del debito fluttuante e della circolazione cartacea, possa eliminare una delle principali e più pericolose ragioni di legittimo malcontento, quello cioè del costo eccessivo dei generi necessari alla vita che pesa duramente su tutte le classi e più specialmente sulle classi medie e popolari.

Onorevoli colleghi,

All'alba del nuovo anno, da questa insigne tribuna del Senato, il quale tra i suoi alti còmpiti ha quello di far giungere al paese la parola che lo illumini, lo diriga, ed, occorrendo, lo ammonisca, vada a tutta la nazione italiana la manifestazione della nostra fede ardente nei destini della patria e nei grandi ideali di giustizia e di pace internazionale e sociale. Sì, onorevoli colleghi, malgrado i traviamenti, gli errori e le colpe, malgrado le ingiustizie e le oppressioni, l'umanità deve poter raggiungere le eccelse vette di questo ideale. Esso costituisce la sua ragione di essere, esso ne illumina il cammino come il vero eterno illumina l'intelletto umano. Con questi sentimenti, con questi propositi, mandiamo il nostro saluto augurale al popolo italiano ed a colui la cui anima vibra costantemente all'unisono dell'anima popolare: al Re d'Italia! (Triplice salva di applausi; grida di: Viva il Re!). (*Continua*).

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali, storiche e filologiche

Adunanza del 21 dicembre 1919.

Presidenza del socio senatore FRANCESCO RUFFINI, vice-presidente dell'Accademia.

Si legge e si approva l'atto verbale dell'adunanza del giorno 7 corrente.

Dal socio Brondi sono presentati in omaggio all'Accademia, da parte dell'autore avv. prof. Emilio Bonaudi, alcune pubblicazioni, delle quali espone brevemente i pregi.

La Classe ringrazia.

Il socio Cian presenta una sua pubblicazione.

La Classe ringrazia.

Saranno pubblicati negli *Atti*:

Minucio (Octavius) - Cicerone (De natura deorum) - Clemente Alessandrino (Opere) ». Nota del prof. Arnaldo Beltrami, presentata dal socio Pizzi — « L'anatema di Giovanni d'Alessandria contro Giovanni Filopono ». Nota del prof. Giuseppe Furlani, presentata pure dal socio Pizzi — « Settecento canoro ». Nota II del socio Cian — « Jules Camus filologo ». Nota del prof. Ferdinando Neri, presentata dal socio Cian.

Il socio De Sanctis, anche a nome del socio Patetta, comunica una lettera inviata dai professori H. Pirenne e J. Bidez, delegati dell'Accademia Reale del Belgio, in nome del Segretariato amministrativo dell'« Union Académique internationale ». I mittenti, richiamandosi all'art. 12 degli statuti dell'« Union », fanno invito perchè siano trasmessi al detto Segretariato amministrativo a Bruxelles gli eventuali progetti di ricerche e pubblicazioni da presentarsi al Comitato dell'« Union » nella sua prossima adunanza che avrà luogo nel mese di maggio del 1920.

Dopo matura discussione, la Classe delibera di prendere atto dell'invito e di ringraziare il Segretariato amministrativo dell'« Union », assicurandolo che la nostra Accademia prenderà in attenta considerazione tutti i progetti che le saranno trasmessi per il tramite del Segretariato stesso.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, nel pomeriggio, il Corpo diplomatico accreditato presso il Quirinale, recatosi a porgere al Sovrano gli auguri di Capo d'anno.

S. E. il presidente del Consiglio è partito stamane alle 10, col treno di lusso, per Parigi e Londra, via Torino.

Per il prestito nazionale. — Il Consiglio superiore della Cassa nazionale infortuni ha deliberato di sottoscrivere al prestito nazionale per venti milioni.

L'Amministrazione provinciale di Trento ha sottoscritto due milioni per il prestito nazionale, il comune di Trento due milioni e quello di Rovereto mezzo milione.

Beneficenza. — A Genova, l'avv. comm. Luigi Parodi ha versato al Comitato regionale ligure pro-mutilati, in memoria della venerata sua madre, la vistosa somma di L. 83.000 che, unitamente a 20.000 precedentemente versate, devono servire per l'officina di protesi e per l'Istituto di educazione professionale pro-mutilati.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

ATENE, 2. — Il Re Alessandro, mentre faceva esercizi ginnastici, è caduto fratturandosi la caviglia.

Il Re dovrà rimanere a letto per un mese.

PARIGI, 2. — Il *Petit Parisien* ha da New York: Polk, sottosegretario di Stato agli affari esteri, che è successo a Lansing come capo della Delegazione americana a Parigi, annunzia che dà le sue dimissioni per riprendere la sua professione di avvocato.

BERLINO, 2. — La Commissione inglese si è recata da Amburgo a Kiel per proseguire l'inchiesta sul materiale navale.

BERLINO, 2. — Il *Lokal Anzeiger* annunzia che l'Olanda sottopone i treni provenienti dalla Germania ad un controllo severissimo per impedire la penetrazione di elementi bolscevichi.

PARIGI, 2. — Le conversazioni proseguiranno domani fra i delegati polacchi presieduti da Patek e i delegati tedeschi presieduti da Simson, circa il passaggio dei poteri nei territori attribuiti col trattato di Versailles alla Polonia.

BERLINO, 2. — Secondo il *Berliner Tageblatt* di stamane, una Conferenza degli Stati baltici (Finlandia, Lettonia, Lituania ed Estonia) si riunirà il 4 gennaio ad Helsingfors.

L'Inghilterra vi sarà rappresentata ufficiosamente da ufficiali di marina della squadra del Baltico.

Alla conferenza si discuterà la questione dell'armistizio con la Russia dei soviets e quella della conclusione di un'alleanza difensiva contro tutti gli Stati che si estendono dal Mar del nord all'Oceano glaciale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.